

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 17 dell'O. d. G. 2/4/1980 n. 3103
per il Consiglio di Amministrazione I.A.C.P.

RELATORE:

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONE DEL 20% SULL'IMPORTO
CONTRATTUALE AI SENSI DEL D.M. 25/11/1972 E SUCCESSIVE PROROGHE E MO-
DIFICAZIONI PER I LAVORI DI CUI ALLA LEGGE 5/8/1978 N.457.=

RELAZIONE

Si invita questo Consiglio di Amministrazione a voler deliberare in ordine alla autorizzazione alla concessione delle anticipazioni di cui al D.M. 25/11/1972 - art.1 e 5 e prorogato con modifiche ai sensi del D.M. 5/10/1979, in favore delle Imprese appaltatrici di lavori di costruzione di alloggi, finanziati con la legge 5/7/78, n.457, che eventualmente ne faccia richiesta.

Tanto in analogia di altri provvedimenti adottati da questo Consiglio di Amministrazione relativamente ai lavori appaltati con i fondi delle leggi 865, 166, 492, 513, 1676 e 60.

IL CONSIGLIO

- Udita la relazione del Presidente;
- Visto il Decreto del Ministero del Tesoro in data 25/11/1972 pubblicato sulla G.U.n. 307 del 25/11/1972, nonché il D.M. 5/10/1979 che proroga e modifica il cennato D.M. 25/11/72;
- Considerato che detto Decreto concerne la concessione di anticipazione in favore d'Imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni, da parte di Amministrazioni Statali, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- visto che dette anticipazioni possono essere concesse nella misura fino al 20% dell'importo contrattuale;
- ritenuto, al fine di poter agevolare lo svi-

Seduta Consiliare

del 11 APR 1980

DELIBERA N. 3244

SI APPROVA



/./.

10/0

luppo dell'attività imprenditoriale, di poter applicare le disposizioni di cui al D.M. anche in favore delle imprese appaltatrici di lavori per conto di questo Istituto, in conformità ed in sintonia con quanto a suo tempo fecero per altre leggi di finanziamento;

- ritenuto, altresì, di concedere, al fine anche di una maggiore rapidità nello svolgimento delle operazioni burocratiche, l'autorizzazione, sin da ora ai dipendenti uffici dell'I.A.C.P., perchè accolgano le eventuali richieste di anticipazione prodotte da Imprese appaltatrici di lavori finanziati con la legge 8/8/78, n.457, entro il limite massimo del 20% dell'importo contrattuale; previa fornitura delle opportune garanzie previste dal citato D.M.

AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi palesemente,

DELIBERA

- = DI AUTORIZZARE, come di fatto autorizza, i dipendenti uffici dello I.A.C.P. a concedere a norma del D.M. 25/11/1972 prorogato e modificato con D.M. 5/10/1979, l'anticipazione fino al 20% dell'importo contrattuale alle Imprese appaltatrici di lavori per conto di questo I.A.C.P., da realizzare con la legge 5/8/78, n.457, che dovessero farne esplicita richiesta;
- = DI SUBORDINARE, come di fatto subordina, la concessione di tale anticipazione, alla trasmissione a questo I.A.C.P. di tutti gli atti necessari perchè l'Istituto stesso venga garantito sulla erogazione di dette somme, in esecuzione di quanto contemplato nel D.M.25/11/1972 più volte citato.=

Per copia conforme all'originale

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

